

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione III – Sentenza del 9 maggio 2019, n. 3022.

*È legittima l'esclusione di una lista le cui sottoscrizioni e dichiarazioni di accettazione sono state autenticate da un funzionario giudiziario di un Tribunale diverso da quello nel cui circondario ricade il comune interessato alle elezioni e nel quale le firme sono state autenticate. La validità del principio della territorialità del soggetto autenticante nel procedimento elettorale va riaffermata.*

Omissis

1. Con verbale n. 22 del 27 aprile 2019 la Sottocommissione elettorale circondariale di C. ha ricusato l'ammissione della lista "...", presentata per le elezioni da celebrarsi nel Comune di C. il 26 maggio 2019, dopo aver rilevato:
  - a) che le firme di n. 218 sottoscrittori e di n. 8 candidati erano "... state autenticate in C. da (Omissis), funzionario giudiziario civile e penale del Tribunale di Bari e, pertanto, al di fuori della competenza territoriale del funzionario medesimo circoscritto al circondario del Tribunale di Bari, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2 della legge 53/1990";
  - b) che "le nullità dell'autenticazione delle firme dei predetti 8 candidati e la conseguente ricusazione delle candidature medesime, pur non determinando la riduzione del numero dei candidati al di sotto di quelli previsti per legge, pari a 16" comportavano "il mancato raggiungimento della quota minima di genere femminile e, pertanto, l'esclusione della lista";

Omissis

3. Il T.A.R. di Bari, con sentenza n. 612/2019 oggi impugnata, ha accolto il ricorso sul rilievo che l'attestazione apposta alla sottoscrizione della lista elettorale extra limina non determini l'inefficacia della sottoscrizione a norma dell'articolo 2701 c.c. ma solo la loro irregolarità ad effetto non invalidante, in questo modo discostandosi consapevolmente dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 22/2013 e richiamando un diverso orientamento espresso dalla Terza sezione del Consiglio di Stato (con pronunce n. 1989 e 2166 del 2016).
4. Appellano in questa sede la Prefettura di Bari - U.T.G. e la Sottocommissione elettorale circondariale - C. lamentando nuovamente la violazione dell'articolo 14, della legge 53/1990, nell'interpretazione datane dalla Plenaria 22/2013, secondo cui i pubblici funzionari ivi menzionati sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni unicamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. Soggiungono gli appellanti che gli articoli 2699 e 2701 c.c. stabiliscono un chiaro e ineludibile nesso funzionale tra la competenza territoriale e il pubblico ufficiale, in quanto espressamente prevedono che l'atto pubblico possa essere qualificato come tale quando è redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è stato formato. Per converso, le sentenze n. 1989 e 2166 del 2016 rese dal Consiglio di Stato e richiamate dal giudice di primo grado, vertono sulla diversa ipotesi delle certificazioni effettuate da funzionari comunali, quindi da figure sottoposte a regime normativo certamente differente rispetto a quello dei funzionari giudiziari.

Omissis

7. Nel merito della controversia, è incontrastato il fatto storico per cui la dott.ssa ..., funzionario giudiziario presso il Tribunale di Bari, ha esercitato i propri poteri di certificazione al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale, posto che il Comune di C., è ricompreso nel diverso circondario del Tribunale di Trani. Si è quindi al cospetto di un potere certificativo esercitato da un pubblico ufficiale al di fuori del territorio di propria competenza - da intendersi come perimetro nel quale egli esercita le sue funzioni d'ufficio.
8. In un caso conforme, riguardante allora un giudice di pace, la richiamata Adunanza plenaria n. 22/2013, sulla scorta di numerosi precedenti, ha affermato il principio di diritto per il quale i pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 14, della l.r. 53/1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono; sicché la violazione di tale limite territoriale

comporta l'inefficacia dell'atto pubblico formato dal pubblico ufficiale incompetente (v. il punto 6.1. della motivazione).

9. Da tale principio, vincolante nei limiti di cui all'articolo 99 c.p.a., questo Collegio non vede ragione di discostarsi, né ritiene pertinenti i pronunciamenti di questa stessa Sezione, pure richiamati dal giudice di primo grado, in quanto riferiti a fattispecie solo all'apparenza simili ma in realtà non sovrapponibili a quella qui in esame. È il caso di Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1989/2016 (richiamata da numerose altre pronunce conformi), che ha affrontato il diverso tema della sussistenza, oltre che di quello territoriale, dell'ulteriore limite della "*pertinenza della competizione elettorale*", stando al quale l'articolo 14 attribuirebbe ai pubblici ufficiali ivi menzionati il potere di autentica solo per le elezioni dell'ente al quale essi appartengano.

In quel precedente, la Sezione, pur negando la sussistenza di questo secondo limite, ha invece riconosciuto la validità del principio della competenza territoriale - una volta depurato da ulteriori e più restrittivi addentellati - riconoscendo peraltro che nel caso esaminato detto criterio risultava rispettato, in quanto i titolari del potere di autenticazione avevano operato all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di rispettiva appartenenza.

10. Rimane dunque valido il principio affermato dalla Plenaria, dalla cui coerente e univoca applicazione discende l'inefficacia dell'autenticazione della sottoscrizione delle firme e dunque, sempre nella logica della Plenaria del 2013, un vizio invalidante la presentazione della lista.

11. Non vale affermare, in senso contrario, che l'articolo 14, comma 3, della legge n. 53 del 1990 prevede, come unica causa di nullità, l'antiorità dell'accettazione della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, in quanto quella in esame è, con tutta evidenza, una causa di nullità che si aggiunge (senza sostituirle) alle invalidità ordinarie per inosservanza della forma dell'atto.

12. Neppure pare invocabile un presunto principio generale dell'ordinamento che vorrebbe, sempre e comunque, consentita la possibilità di regolarizzare gli atti viziati del procedimento elettorale.

Vale considerare, sul punto, i seguenti principi, costituenti *jus receptum* in materia (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 282/2014, n. 779/2013), secondo i quali:

le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale della sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale;

tra gli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione sono ricomprese anche la qualifica e la legittimazione rivestite dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (pur potendo esse rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all'interno della autenticazione);

i principi di regolarizzazione degli errori formali e del *favor participationis* sono quindi subalterni alla regola cogente della necessaria identificazione dei candidati, trattandosi di preciso e ineludibile vincolo legislativo (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2177/2012; Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 22/2013).

13. Infine, nessuna delle ipotesi individuate dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2910/2015; Sezione III, n. 2472/2017) come idonee all'attivazione del soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale (caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione) è stata invocata nel caso di specie o può dirsi pertinente ai fatti prospettati in causa.

Omissis